

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica Nota Operativa n. 8 - Roma, 1 febbraio 2007 OGGETTO: Contributo di solidarietà per il periodo 2004-2006 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [1] (legge finanziaria 2004) ha stabilito, come è noto, che a decorrere dal 1° gennaio 2004, e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonché complementari, per la parte a prestazione definitiva, i cui importi risultino complessivamente superiori ad un importo pari a 25 volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento.

In attuazione del comma 103 dell'articolo 3 della richiamata legge finanziaria 2004, con decreto interministeriale del 1° aprile 2004 [2] (Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile c.a. serie generale n. 95, sono state definite le modalità ed i termini per la trattenuta del contributo di solidarietà.

Ciò posto, si fa presente che l'Amministrazione Militare in indirizzo ha comunicato che, "*per una errata impostazione del proprio sistema informatico, nel biennio 2004-2005 non ha provveduto ad operare la ritenuta di cui in argomento relativamente ad alcuni trattamenti pensionistici oggi transitati in gestione alle competenti sedi territoriali INPDAP*", ed ha chiesto di esaminare la possibilità che siano le sedi periferiche dell'Istituto a provvedere al recupero delle somme di che trattasi.

Al riguardo, questa Direzione Centrale ritiene di poter aderire alla richiesta della Direzione di Commissariato della Marina Militare.

Pertanto, ai fini che qui interessano, il riferito Ente, previa apposita comunicazione agli interessati, segnalerà direttamente alle sedi competenti l'importo da recuperare; l'importo in questione sarà trattenuto operando la ritenuta del quinto della voce pensione, e le sedi avranno cura di indicare il codice ZL per la segnalazione dell'importo del contributo di solidarietà da trattenere.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo GALA